



DOSSIER ANIE SU DL “CURA ITALIA”

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Decreto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Cura Italia), pubblicato il 17 marzo in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 18/2020, è una prima risposta del Governo per far fronte all'emergenza in atto. Il Decreto, che si pone l'obiettivo di aumentare le risorse a disposizione del sistema sanitario e contrastare le difficoltà economiche e sociali di imprese e lavoratori, si articola su 4 principali direttrici di interventi:

1. **misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;**
2. **misure a sostegno dei lavoratori e a garanzia dei redditi;**
3. **misure a sostegno delle imprese;**
4. **misure di sospensione e differimento di versamenti fiscali, contributivi e di altri adempimenti.**

1) MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Per fronteggiare l'emergenza COVID-19 vengono stanziati ingenti risorse per rafforzare il sistema sanitario nazionale, incrementando di 1,410 miliardi di euro il Fondo sanitario 2020 e, sempre per il 2020, di 1,650 miliardi di euro il Fondo per le emergenze nazionali.

Un ruolo centrale viene riconosciuto in questo ambito alla filiera della salute privata, sia con il ricorso alle strutture sanitarie private, sia con il ruolo delle imprese del settore delle tecnologie, dei dispositivi medici e dei farmaci.

Si introducono nuovi incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (Art.5), prevedendo che il Commissario straordinario sia autorizzato a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19. Si consente inoltre la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni fino al termine dello stato di emergenza (art. 15).

Con queste misure si mira ad invertire la contrazione del finanziamento del SSN di questi anni e si riconosce la valenza strategica di assicurare produzioni nazionali di beni e servizi sanitari nel nostro Paese, mediante misure di politica industriale e di sostegno alla ricerca.

2) MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E A GARANZIA DEI REDDITI

Il Decreto contiene specifiche misure sulla sicurezza dei lavoratori e cerca in particolare di ovviare alla carenza di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine), già evidenziate nel ***Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***, sottoscritto il 14 marzo 2020. Per i settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti rinviamo alle recenti linee guida del MIT, che ha adottato "***Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili***" (19 marzo 2020) e "***Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica***" (20 marzo 2020).

A sostegno dei lavoratori nel periodo di emergenza, il Decreto interviene con misure su ammortizzatori sociali (artt. 20, 21, 22, 23), sospensione dei licenziamenti (art. 46), congedi parentali e giorni aggiuntivi di permesso per assistenza ai familiari disabili (artt. 23 e 24) e agevola lo *smart working* per categorie specifiche, quali disabili, lavoratori con in famiglia una persona disabile e persone affette da patologie (art. 39).

MISURE SULLA SICUREZZA

Mascherine chirurgiche come DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)

L'art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, equiparando in questo modo i lavoratori agli operatori sanitari nella forma di tutela. È consentito l'uso, sotto la propria responsabilità, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Disposizioni INAIL in caso di infezione da coronavirus in occasione di lavoro (art. 42)

In caso accertato di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve seguire le procedure ordinarie, redigendo il certificato di infortunio e inviandolo telematicamente all'INAIL.

Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro e gli infortuni gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019).

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Per il periodo d'imposta 2020, l'art. 64 riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di € 50 mln per l'anno 2020.

È atteso entro il 17 aprile 2020 decreto attuativo del MiSE, di concerto con il MEF in merito ai criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

ALTRE MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Equiparazione della quarantena alla malattia (art. 26)

L'art. 26 stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Gli oneri per malattia a carico del datore di lavoro che presenta domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele per le assenze per quarantena, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di € 130 mln per l'anno 2020.

Sospensione dei licenziamenti (art. 46)

Fino al 15 maggio compreso non si è possibile avviare procedure di licenziamento collettivo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e il datore di lavoro, a prescindere da qualsiasi limite dimensionale, non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Viene riconosciuto un bonus monetario di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che, durante il mese di marzo 2020, prestino la propria attività presso la sede di lavoro. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF e non è ricompreso nel computo lo smart working.

3) MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Sospensione delle rate dei finanziamenti per micro, piccole e medie imprese (articolo 56)

Per micro, piccole e medie imprese che autocertifichino di essere state danneggiate dall'epidemia di COVID-19 e che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (ad eccezione di quelle classificate come esposizioni creditizie deteriorate) viene prevista **fino al 30 settembre 2020 a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale**, compresi i canoni di leasing; **b) la proroga dei prestiti non rateali** con scadenza contrattuale antecedente a quella data; **c) la sospensione delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati** a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020. Per un approfondimento si rinvia alle [linee guida del MEF](#).

È inoltre prevista la **sospensione di tutti i finanziamenti agevolati** (inclusi quelli della Nuova Sabatini) – con sospensione da comunicare all'ente erogante l'agevolazione - o erogati con provvista di soggetti terzi. Per approfondimento si veda l'[avviso del MiSE](#).

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 49)

Il Fondo di Garanzia per le PMI viene potenziato con un incremento di € 1,5 miliardi. In particolare, viene prevista, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore, una **garanzia a titolo gratuito fino a € 5 milioni massimo** per tutte le operazioni e una **copertura pari all'80%** su tutte le operazioni di finanziamento fino a

€ 1,5 milioni massimo. La copertura è ampliata al 90% per interventi di riassicurazione; per operazioni garantite da sezioni speciali del Fondo; per ulteriori casi individuati con decreto non regolamentare MEF.

Ulteriori misure di sostegno finanziario, anche per le grandi imprese (articolo 49)

Come anticipato, nell'articolo sul rafforzamento del Fondo di Garanzia, si prevede la possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte **ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%**. Sebbene per capirne la portata si dovrà attendere l'adozione di decreti attuativi, tali misure non sembrano essere limitate a PMI e potrebbero dunque ricomprendere anche forme di sostegno per grandi imprese.

Finanziamenti bancari alle imprese garantiti da CDP (articolo 57)

Per supportare le imprese che non possono accedere al Fondo Garanzia PMI e che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19, le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti possono essere assistite da una garanzia dello Stato a prima richiesta e con copertura fino all'80% dell'importo dell'esposizione assunta. A copertura di tale garanzia statale è istituito presso il MEF un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

In proposito, si attende l'adozione di un decreto attuativo del MEF di concerto con il MISE.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Per le imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati (ossia il cui mancato pagamento si protrae oltre 90 giorno dalla data in cui era dovuto) si introduce, nell'ottica di dare una maggiore liquidità, la possibilità di convertire in un credito di imposta talune attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset - "DTA"*), anche non iscritte in bilancio, in seguito a cessione di crediti deteriorati. Sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Politiche di Coesione (art. 97)

Si aumentano dal 10% al 20% le anticipazioni finanziarie, assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Con questa misura non viene aumentata la disponibilità finanziaria da destinare ad investimenti, ma permette alle imprese che

saranno affidatarie delle opere di disporre di una maggiore liquidità, in una fase in cui l'accesso al credito potrebbe risultare particolarmente critico. [\(VAI agli approfondimenti del Servizio Appalti di ANIE\)](#)

Misure per la gestione dell'esecuzione dei contratti (artt. 88 e 91)

Il Decreto adotta misure per far sì che gli operatori economici non subiscano sanzioni o effetti di decadenza per l'impossibilità di espletare gli adempimenti secondo scadenze a causa dall'attuale situazione di emergenza. In particolare, l'art. 91 affronta la critica questione dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e l'anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, stabilendo che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Per quanto concerne i contratti pubblici, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo dell'appalto (art. 35, co. 18, Codice dei contratti pubblici) è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

[\(VAI agli approfondimenti del Servizio Appalti di ANIE\)](#)

Ricerca e sviluppo (art. 80)

In tema di ricerca e sviluppo, il DL prevede un aumento delle risorse da € 400 mln per i contratti di sviluppo (art. 80) e una moratoria per i crediti agevolati concessi dal Miur alle imprese sugli strumenti di supporto alla Ricerca industriale. In relazione a questo ultimo punto, si prevede la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza a luglio 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Misure per il sostegno all'export (articoli 53 e 72)

L'art. 53 del DL è volto a sostenere il credito all'esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società.

L'art. 72 istituisce, presso il Ministero degli Affari Esteri, un Fondo per la promozione integrata, con una dotazione iniziale di €150 mln per: i) la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione, volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza; ii) il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e dall'ICE.

Per quanto riguarda l'export, mancano misure di compensazione per le imprese che non hanno potuto adempiere a impegni precedentemente assunti, in particolare, per le imprese a cui sono state applicate eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri, che hanno sostenuto costi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero a cui è possibile, o non sarà possibile, partecipare.

MISURE RIGUARDANTI VERSAMENTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI E ALTRI ADEMPIMENTI

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Per quanto riguarda la sospensione di versamenti e contributi, il DL Cura Italia opera una distinzione tra:

1. Soggetti appartenenti a settori maggiormente colpiti (art. 61).
2. Soggetti non appartenenti a settori maggiormente colpiti, ma con ricavi inferiori a € 2 mln (art. 62).
3. Soggetti residenti od operanti in zone geografiche localizzate e zona rozza (art. 62 comma 3,4,5).
4. Soggetti con fatturato inferiore a € 400 k (art. 62, comma 7).
5. Soggetti non appartenenti ai settori colpiti e con ricavi maggiori a € 2 mln (art. 60).

Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti (art. 61)

L'articolo 61 estende a una serie di settori maggiormente colpiti (v. elenco codici Ateco dell'Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020) la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato. La sospensione è relativa a:

- versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile;
- versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3);
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

I versamenti sospesi dovranno essere fatti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile, fino a 5 rate di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (dunque fino a settembre 2020).

Soggetti di minori dimensioni (ricavi non superiori a 2 mln di euro) (art. 62)

Per soggetti dei settori maggiormente colpiti con ricavi inferiori a € 2 mln, si prevedono le stesse sospensioni di cui all'art. 61, che siano però dovute o scadenti al mese di marzo (non aprile). Le scadenze indicate per effettuare i versamenti rimangono le medesime indicate al precedente articolo (maggio 2020 o settembre 2020 se con rateizzazione).

Soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, comma 3)

Una disposizione particolare è prevista per tutti i soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per cui è disposta la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal volume d'affari maturato. La disposizione, infatti, rinvia al mese di maggio 2020, anche per i soggetti con volume d'affari superiore ai 2 milioni di euro.

Soggetti residenti o operativi nella prima Zona Rossa (art. 62, co. 4 e 5)

L'articolo 62, comma 4, specifica che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa, nei territori della cd. zona rossa (indicati nell'allegato I del DPCM 1° marzo 2020) restano ferme le regole stabilite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020.

Professionisti e altri soggetti con fatturato (nel 2019) inferiore a 400.000 euro (art. 62, comma 7)

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 è possibile richiedere la sospensione dell'applicazione delle ritenute d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del DL e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente i richiedenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Contribuenti non rientranti nei predetti settori di attività o nei limiti di fatturato/compensi (art. 60)

Nessuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ma solo un differimento di tutti i versamenti verso la PA in scadenza il 16 marzo (debiti IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), entro il 20 marzo.

Riscossione coattiva (art. 68)

A beneficio di tutti i contribuenti, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti

previdenziali; atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

SOSPENSIONE DI ALTRI ADEMPIMENTI

Adempimenti tributari

Per tutte le imprese operanti in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che dovranno essere assolti entro il 30 giugno 2020. La sospensione riguarda, a titolo esemplificativo, gli adempimenti di comunicazione, (es. comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, Intrastat) o gli adempimenti di dichiarazione (es. dichiarazione annuale IVA).

Anche per i soggetti nella c.d. zona rossa, i cui adempimenti erano già stati differiti al 30 aprile, si applica la nuova scadenza del 30 giugno 2020, ad eccezione di quelli in scadenza tra il 21 febbraio e il 7 marzo per cui rimane al 30 aprile.

Termini di accertamento (art. 67)

Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, nonché la sospensione dei termini obbligatori di risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, inclusi quelli relativi a: i) nuovi investimenti; ii) adempimento collaborativo; iii) patent box; iv) cooperazione e collaborazione rafforzata; v) accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

Termini dei procedimenti civili, penali e tributari (art. 83)

Si proroga ulteriormente al 15 aprile la sospensione di procedimenti civili, penali e tributari, fatta eccezione per quei procedimenti aventi carattere di urgenza. Rispetto al precedente DL n. 11/2020, si chiarisce che la sospensione dei termini riguarda anche agli atti introduttivi del giudizio.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

Si prevede in particolare:

- la sospensione, fino al 15 aprile 2020, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

- l'estensione, fino al 15 giugno 2020, della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020;
- l'esclusione dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del DL o dai precedenti DL emanati in ragione dell'epidemia da COVID-19.

Sono esclusi dalla portata di questo articolo pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, nonché i contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (Art.113)

Si prevede la proroga al 30 giugno 2020 per alcuni termini di adempimenti in materia di rifiuti: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli; presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate; versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. [\(VAI agli approfondimenti del Servizio Ambiente ANIE\)](#)

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art.106)

Si prevede le assemblee ordinarie delle società possano essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Inoltre, le S.r.l. possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Si prevede inoltre per le società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato per l'esercizio del voto. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.